



COMUNE DI MATERA
CITTA' DEI SASSI
Segreteria Generale



REGOLAMENTO
SULL'AFFIDAMENTO DEI MINORI

Approvato con atto di C.C. n. 87 del 6.12.1996

ART. 1

Il Comune, nei confronti dei minori, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurare loro una idonea assistenza morale, psicologica, sociale ed educativa, promuove e sostiene l'affidamento ad altri soggetti esterni al nucleo familiare.

ART. 2

L'affidamento si pone come concreta alternativa alla istituzionalizzazione ed agli stati di abbandono e può essere estesa agli anziani e agli handicappati.

ART. 3

Riconosciuto che la famiglia è l'unità fondamentale nella società e l'ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei minori, essa deve ricevere, prima che si proceda a qualsiasi forma di affidamento, la protezione e l'assistenza necessaria per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella società. Delle iniziative di supporto alle famiglie in difficoltà deve darsi puntuale rendiconto nella relazione del servizio sociale di cui al successivo articolo sette al fine di ricorrere all'affido solo in caso di reale necessità.

ART. 4

Il minore che sia temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, o ad un educatore.

Solo in casi eccezionali ed ove non sia possibile un idoneo affidamento nelle forme previste dal comma precedente, è consentito il ricovero in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di norma nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

In ogni caso i soggetti affidatari dovranno tener conto delle eventuali prescrizioni del giudice tutelare o del tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di affidamento consensuale o affidamento in assenza di consenso per chi esercita la potestà.

ART.5

L'affidamento può assumere forme diverse:

1. educativo, nei casi in cui non è previsto l'allontanamento del minore dal nucleo familiare, in quanto si ritiene più opportuna l'attivazione di una risorsa per un certo numero di ore la settimana;

2. parziale, per i minori, bisognosi di accoglienza, i cui genitori contemporaneamente o ciascuno di essi separatamente siano impegnati in situazioni che determinano la necessità di una protezione per una parte della giornata;
3. pronta accoglienza come soluzione provvisoria in concomitanza di eventi imprevedibili che possano determinare lo stato di abbandono del minore;
4. a breve tempo, nei casi in cui è previsto l'allontanamento dal nucleo familiare con il dovere da parte del soggetto affidatario di mantenere, istruire ed educare il minore, senza pregiudizio per la potestà dei genitori e con l'obbligo di mantenere costanti i rapporti fra minore e famiglia di origine, evitando i contrasti affettivi;
5. a tempo prolungato, determinato per risolvere problemi di natura diversa nei tempi indicati dal giudice tutelare o dal tribunale per i minorenni;
6. a tempo indeterminato, con pregiudizio della potestà dei genitori, che può essere disposto dal tribunale per i minorenni a favore di adolescenti in conflitto con figure genitoriali, apertamente discusse o per ragazzi in condizioni di semi-abbandono che, pur consapevoli della inidoneità della famiglia di origine, non si sentono di recidere in via irreversibile il legame affettivo con essa.

ART. 6

Le forme di affido educativo, parziale e di pronta accoglienza possono essere realizzate anche da associazioni o da cooperative sociali presenti nel territorio, che già svolgono attività socio-educative.

ART. 7

L'affido è disposto dall'Amministrazione comunale, su proposta del servizio sociale che, espletate tutte le indagini, individua la soluzione più idonea.

Il servizio sociale del comune, oltre a redigere e custodire la cartella personale, comprendente i dati dell'inchiesta sociale ed i risultati di eventuali indagini sociosanitarie, predispone il "progetto di affido" con l'indicazione degli obiettivi, dei tempi, delle risorse e delle modalità di realizzazione, e ne dà la comunicazione alla famiglia d'origine, al soggetto affidatario, alla competente A.G.

Il "progetto di affido" viene aggiornato annualmente.

ART. 8

Nei casi che implicano osservazione, trattamento, interventi multidisciplinari e specialistici, nonché l'affido a comunità di tipo familiare o il ricovero in Istituto, le incombenze di cui all'articolo precedente saranno soddisfatte in concerto con i servizi socio-sanitari della A.S.L. n°4, nei modi previsti dagli articoli 5 e 6 del Protocollo d'intesa fra comune di Matera e A.S.L. n°4 per l'integrazione dei servizi socio-sanitari con i servizi socio - assistenziali .

ART. 9

Il servizio sociale del Comune persegue le seguenti finalità:

- promuovere la divulgazione dell'informazione sulle problematiche dell'affidamento;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti e verificarne l'andamento con visite periodiche, di norma mensili, la cui cadenza sarà stabilita in relazione alla gravità del caso e riportata nel "progetto di affido";
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari, di intesa con i consultori familiari della A.S.L. n°4;
- assicurare il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti, al fine di ristabilire i normali validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'A.G.;
- promuovere, in collaborazione con i Consultori e con i servizi socio-sanitari della A.S.L. n°4 iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza degli operatori e di quanti sono coinvolti nell'affido;

Nei casi in cui le Associazioni, cooperative, o soggetti singoli che usufruiscono della locazione o facciano richiesta di locazione di immobili di proprietà comunale, il corrispettivo da erogare per i soggetti affidati, può essere scomputata dalla retta.

ART. 10

Il servizio sociale del Comune nella scelta delle famiglie affidatarie deve verificare la presenza dei seguenti requisiti:

- livello di comprensione psicologica tra famiglia ed affidato;
- caratteristica dell'abitazione e del luogo di residenza in rapporto ai bisogni dell'affidato;
- motivazione sociale e civile della famiglia affidataria con forte disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive e di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia in ambito sociale;
- disponibilità di rapporto con la famiglia di origine, con i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;

- buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario, risultante dalla certificazione medica;
- età degli affidatari che deve essere adeguata alle esperienze dei minore;

ART. 11

Il numero dei soggetti affidati presso la stessa famiglia non può essere superiore a due; in presenza di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare tale limite può essere elevato.

ART. 12

La preparazione delle famiglie affidatarie al ruolo che esse devono svolgere ed il sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, saranno assicurate dal Servizio sociale dei Comune in collaborazione con il consultorio ed eventualmente altri servizi socio-sanitari della A.S.L. n°4, come previsto dal protocollo d'intesa art.6.

ART. 13

I diritti e gli obblighi dei minori, degli esercenti la patria potestà e la tutela, delle famiglie affidatarie sono quelli previsti dall'art.5 della legge 148/83 che si intende integralmente recepito dal presente regolamento.

La famiglia affidataria nelle condizioni sopra citate, avrà l'obbligo di far fronte alle esigenze di vestiario dell'affidato e, in caso di necessità e di urgenza, di far fronte ad interventi medici e chirurgici urgenti, informando con immediatezza il servizio sociale dei comune.

ART. 14

Per gli affidi superiori ad un anno, si ritiene che si debba conseguire l'iscrizione anagrafica del minore nello stato di famiglia dell'affidatario in qualità di convivente affidato.

ART. 15

La procedura dell'affidamento avviene nel seguente modo:

1) affidamento consensuale:

- provvedimento di affidamento
- dichiarazione di impegno agli affidatari
- audizione del minore ultradodicesimo
- relazione tecnica del servizio sociale
- disposizione di esecutività

2) affidamento non consensuale di chi esercita la potestà, in esclusiva competenza del Tribunale per i minorenni.

Si prevedono 4 ipotesi:

- provvedimento di affido del T.M. a conclusione di un procedimento di dichiarazione di inidoneo esercizio della potestà con l'indicazione dell'affidatario;
- provvedimento del T.M. che fa proprio l'affido preparato dai servizi sociali e non accettato dai genitori;
- provvedimento di allontanamento a conclusione di un procedimento per inidoneo esercizio della patria potestà e delega al servizio sociale che ha seguito il caso per la realizzazione dell'affido;
- provvedimento del T.M. che ordina al servizio sociale che non ha seguito il caso di intervenire per realizzare l'affido.

ART. 16

L'Amministrazione comunale provvede a stipulare contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e le famiglie affidatarie, siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopraggiungono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

ART. 17

Nei casi in cui lo stato di bisogno lo richieda il minore può essere affidato a comunità di tipo familiare.

Le comunità di tipo familiare possono essere a gestione diretta del Comune o gestite da cooperative sociali, devono possedere i requisiti di cui all'art.28 della Deliberazione C.R. n°443 del 11.03. 83, devono dichiararsi disponibili per la pronta accoglienza.

E' istituito presso il Comune l'elenco delle comunità di tipo familiare gestite dalle Cooperative sociali. L'iscrizione è subordinata all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della L.R. n°39 del 20.07.1993;
- progetto educativo di comunità , con l'indicazione degli obiettivi, le risorse, le metodologie, l'organizzazione del lavoro, le forme di aggiornamento permanente ecc.,

- dichiarazione di disponibilità alla pronta accoglienza;
- qualificazione professionale degli operatori;
- presenza di un responsabile in possesso di laurea in scienze dell'educazione, psicologia, o sociologia, ovvero in possesso di diploma di educatore professionale.

ART. 18

Può essere disposto il ricovero in Istituto, solo eccezionalmente, a seguito della constatata impossibilità di attuare interventi diversi e comunque limitatamente al periodo in cui permane tale impossibilità. In ogni caso, la necessità del ricovero in istituto e l'impossibilità di trovare una soluzione alternativa deve risultare da apposita relazione del servizio sociale del comune.

Sono comunque da privilegiare forme di ricovero che forniscano prestazioni di semiconvitto.

Non sono in nessun caso ipotizzabili provvedimenti di ricovero in istituto motivati esclusivamente da situazioni di bisogno economico.

ART. 19

Gli istituti, sia assistenziali che educativi, devono possedere i requisiti di cui all'art.34 della Deliberazione dei C.R. n°443 dell'11.03.83.

Inoltre devono dimostrare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- progetto assistenziale e/o educativo d'istituto con particolare indicazione degli obiettivi, le metodologie, le risorse, l'organizzazione, ecc.;
- presenza di un responsabile con qualifica almeno di assistente sociale in alternativa a quelle previste dall'art.17 del presente regolamento;
- qualificazione del personale.

ART. 20

Il servizio sociale del Comune si attiva per organizzare in "rete" tutti i soggetti istituzionali, del privato sociale, del volontariato, delle associazioni, nonché singoli cittadini, che dichiarino la propria disponibilità a concorrere alla tutela dei diritti del minore secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Allo scopo istituisce una banca dati che aggiorna ogni sei mesi.

ART. 21

I massimali economici e le quote di contribuzione per i servizi previsti dalla presente normativa vengono determinati annualmente dalla Giunta nel modo seguente:

- affidi educativi, di cui al punto 1 dell'art.5, (a persone singole, famiglie, cooperative sociali, associazioni) £.....per ogni ora impegnata;
- affidi parziali, di cui ai punto 2 dell'art.5, (a persone singole, famiglie, cooperative sociali, associazioni) £.....per ogni ora impegnata;
- affidi etero-familiari, £.....mensili;
- affidi a comunità di tipo familiare £..... giornaliera;
- affidi ad istituti assistenziali el o educativi £.....giornaliera;
- affidi ad istituti assistenziali e/o educativi i regime di semiconvitto o ricovero parziale £..... giornaliera;
- affidamento ad istituti assistenziali di soggetti non autosufficienti £..... giornaliera;
- interventi di pronta accoglienza £

ART. 22

Il presente Regolamento pubblicato all'Albo Pretorio comunale entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione e sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti Comunali.